DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1987

che autorizza gli aiuti della Spagna ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1987

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(87/454/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

considerando quanto segue :

I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, il governo spagnolo ha comunicato alla Commissione con lettere del 3 ottobre, 14 novembre e 22 dicembre nonché 19 maggio 1987 gli interventi finanziari che esso intende effettuare, direttamente o indirettamente, a favore della produzione corrente dell'industria nell'anno 1987 ; gli aiuti sottoindicati sono stati notificati alla Commissione per autorizzazione conformemente alla predetta decisione :

	(in milioni di Pta)
— aiuti destinati alla copertura delle perdite di esercizio	37 117,2
— aiuti agli investimenti	405,0
— aiuti per promuovere l'innovazione	150,0
— aiuti per la copertura della differenza tra oneri sociali medi e oneri sociali effettivi	526,0
— pagamento di compensazione dell'Ofico	8 400,0

Gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio pari a 37 117 200 000 Pta sono destinati alla Hunosa, Figaredo, Hullasa e La Camocha per un'estrazione complessiva di 4 956 000 t al fine di compensare parzialmente la differenza fra spese e ricavi per ogni tonnellata estratta. L'aiuto non supera le perdite di esercizio previste e risulta pertanto conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione.

Gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio servono ad evitare chiusure precipitose di sedi estrattive e contribuiscono a risolvere i problemi sociali e regionali legati all'andamento dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione.

Gli aiuti agli investimenti di 405 000 000 di Pta sono previsti per progetti di investimenti in diverse miniere. Gli aiuti coprono il 20 % degli investimenti complessivi che ammontano a 2 miliardi di Pta. Per ciascuna impresa carboniera gli aiuti risultano conformi al disposto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione.

Per quanto riguarda la politica comunitaria del carbone, gli aiuti agli investimenti per il 1987 vanno considerati positivamente in quanto destinati a migliorare la competitività dell'industria carboniera in conformità con il primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione.

Il governo spagnolo prevede di concedere nel corso del 1987 un aiuto per promuovere l'innovazione nell'industria carboniera. Tale aiuto, che ammonta a 150 milioni di Pta, sarà ripartito fra i seguenti bacini carbonieri : la Central Asturiana, Bierzo Villablino, Narcea, Léon, Aragón, Cataluña e Baleari.

Tale aiuto ha lo scopo di garantire che i risultati della ricerca trovino rapidamente pratica applicazione nella produzione.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'allegato 2, lettera b) alla decisione n. 2064/86/CECA, tale aiuto deve essere notificato alla Commissione come « altre » misure. Tali misure devono essere valutate in conformità con l'articolo 10, paragrafo 2, della suddetta decisione sulla base dell'articolo 67 del trattato CECA.

La Commissione ha effettuato l'esame previsto dall'articolo 67 del trattato CECA ed è pervenuta alla conclusione che l'aiuto per promuovere l'innovazione non conferisce all'industria carboniera spagnola alcun particolare vantaggio nella competitività in contrasto con il buon funzionamento del mercato comune.

La misura è volta a migliorare la competitività conformemente al primo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione.

Le notifiche presentate dal governo spagnolo alla Commissione sulle misure per finanziare le prestazioni sociali dell'industria carboniera di estrazione mostrano che gli aiuti statali ai regimi di sicurezza sociale del settore riducono gli oneri sociali sostenuti dalle imprese dell'industria carboniera rispetto agli oneri normali che dovrebbero sostenere in conformità dell'articolo 7 della decisione. La differenza per l'industria carboniera ammonta a 526 milioni di Pta. Di conseguenza, i limiti di cui al summenzionato articolo 7 sono superati di un importo pari a tale cifra che deve quindi essere considerata come un aiuto indiretto alla produzione corrente. I costi di produzione delle imprese sono artificialmente ridotti attraverso bassi oneri sociali (21 Pta/t = 0,1 % dei costi totali di produzione).

[1] GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

Le sovvenzioni dello Stato ai regimi di sicurezza sociale dell'industria carboniera costituiscono una misura di carattere generale di cui all'articolo 67 del trattato CECA. Rispetto agli altri produttori di carbone comunitari, una riduzione dei costi di produzione dello 0,1 % non costituisce un particolare vantaggio competitivo per l'industria carboniera spagnola, tenendo conto del rapporto tra redditività e costi di produzione. Il superamento dei limiti di cui all'articolo 7 della decisione n. 2064/86/CECA di 526 milioni di Pta può essere approvato quale misura di carattere generale di cui all'articolo 67 del trattato CECA a condizione che detta misura sia applicata a copertura delle perdite ; la misura contribuisce inoltre ad alleviare i problemi sociali menzionati nel terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione summenzionata.

Per il 1987 è previsto un pagamento di compensazione di 8 400 milioni di Pta tramite l'Ofico (Oficina de Compensación de la Energía Eléctrica) a favore delle industre elettriche nel quadro del nuovo sistema di approvvigionamento di carbone destinato alle centrali elettriche ; detto sistema mira ad allineare, in modo razionale, l'approvvigionamento alla domanda prevista e a migliorare la competitività dell'industria carboniera.

Nel quadro dei prezzi di riferimento indicati dal nuovo sistema, le imprese carboniere che presentano un conto profitto e perdite negativo (fatte salve le imprese che beneficiano di un contratto programma) possono chiedere una maggiorazione rispetto al prezzo di riferimento alle industrie elettriche con le quali hanno firmato un contratto di fornitura di carbone.

Tali maggiorazioni di prezzo versate dalle aziende elettriche saranno rimborsate loro dall'Ofico.

Il suddetto intervento deve essere notificato a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'allegato 2, lettera b) della decisione n. 2064/86/CECA tra le « altre » misure ; l'accertamento delle misure di questo tipo è eseguito a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione summenzionata, in base all'articolo 67 del trattato CECA.

La Commissione ha intrapreso l'esame di cui all'articolo 67 del trattato CECA ed ha concluso che la misura è compatibile con l'articolo precisato ; la misura in parola contribuisce inoltre alla soluzione di problemi sociali ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 2, terzo trattino della decisione summenzionata.

II

Dovrebbero essere fatte le seguenti osservazioni in merito alla compatibilità dell'aiuto proposto alla produzione corrente con il buon funzionamento del mercato comune :

— data la situazione delle scorte di carbone e di coke, non sono previste nel 1987 difficoltà di approvvigionamento,

— i prezzi del carbone spagnolo non si risolveranno nel 1987 in un aiuto indiretto alle industrie consumatrici.

Alla luce di quanto precede si può concludere che gli aiuti previsti nel 1987 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera spagnola sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune.

III

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti diretti da essa autorizzati a favore della produzione corrente rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 3 a 6 della decisione summenzionata. In particolare essa deve essere informata dell'entità e della ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Spagna è autorizzata a concedere all'industria carboniera spagnola a decorrere dal 1° gennaio 1987 per l'anno civile 1987 un aiuto di 46 598 200 000 Pta.

Tale importo è ripartito come segue :

1. aiuto per la copertura delle perdite di esercizio per un importo massimo di 37 117 200 000 Pta ;
2. aiuto all'investimento per un importo massimo di 405 000 000 di Pta ;
3. aiuto inteso a promuovere l'innovazione per un importo massimo di 150 000 000 di Pta ;
4. aiuto inteso a coprire la differenza tra gli oneri sociali effettivi e normali per un importo massimo di 526 000 000 di Pta ;
5. aiuto nel quadro dell'intervento dell'Ofico per un importo massimo di 8 400 000 000 di Pta.

Articolo 2

Il governo spagnolo comunica alla Commissione :

— entro il 30 settembre 1987 in che misura gli importi stabiliti nella presente decisione potranno subire delle modifiche in relazione all'evoluzione degli aiuti nei primi nove mesi del 1987 ;

— entro il 30 giugno 1988 gli importi effettivamente versati nel 1987.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1987.

Per la Commissione

Nicolas MOSAR

Membro della Commissione